



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 648 del 19-11-2020	Oggetto: Autorizzazione occupazione di spazi ed aree pubbliche con passo carrabile in frazione Piediripa, Via Conte Rosso, in favore del Sig. Regoli Federico, delegato dal proprietario Sig. Manisi Luigi
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

Che il Sig. Regoli Federico, nato a Roma (RM), il 17/07/1991 ed ivi residente, in Via Gasperina n. 132, C.F.: RGLFRC91L17H501T, delegato dal proprietario dell'area Sig. Manisi Luigi, nato a Colmar (Francia) il 03/12/1957 e residente in Vedano al Lambro (MB), Via Santo Stefano n. 107, trasmetteva in data 18/09/2020, acquisita al Prot. Com.le n. 21004 del 22/09/2020, la richiesta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con un passo carrabile, in frazione Piediripa di Norcia,, lungo la Strada Comunale Via Conte Rosso, sull'area di proprietà del Sig. Manisi Luigi sopra citato, distinta catastalmente al foglio n. 179, part. 406, così come riportato nella documentazione tecnica, allegata alla richiesta di cui in oggetto;

Che l'area oggetto della richiesta è individuata all'interno del centro abitato come da atto di Giunta Municipale n. 1055 del 30/12/1996 di approvazione della delimitazione dei centri abitati;

Che trattandosi di tratto stradale all'interno del centro abitato, la competenza al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 285/1992 spetta a questo Ente;

Che il vigente Regolamento Edilizio Comunale all'art. 179 punto 3) prescrive che dentro i centri abitati i nuovi accessi carrabili su strade urbane, dovranno avere una larghezza non inferiore a ml. 3,00 e distare almeno ml. 9,00 dalle intersezioni;

VISTO:

Il vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 73 del 26/11/1998;

L'art. 22 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, gli artt. n. 44 e n. 46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

Si propone il rilascio dell'autorizzazione di cui in oggetto nel rispetto delle prescrizioni impartite nel presente atto, più precisamente:

- 1) Il concessionario è diretto ed esclusivo responsabile per i danni arrecati a persone e cose per effetto dell'occupazione del suolo e delle opere e lavori eseguiti e risponderà degli stessi sotto ogni profilo penale e civile, restando esclusa qualsiasi responsabilità al Comune;
- 2) Nell'esecuzione del passo carrabile si dovrà mantenere attivo il deflusso delle acque meteoriche lungo la strada interessata;
- 3) La presente autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale e comunque quando si verifica una delle seguenti condizioni:
 - 1- l'area debba essere utilizzata per l'uso pubblico originario o per altre pubbliche necessità individuate a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale;
 - 2- l'occupazione dell'area determini difficoltà e pericoli per la circolazione delle persone e dei veicoli;
 - 3- per motivi igienici di tutela degli inquinamenti, relativi a sopravvenute esigenze estetiche ed ambientali che non consentano il mantenimento dell'autorizzazione;
 - 4- l'occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento di un canone al Comune, secondo le vigenti disposizioni.
- 4) Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - 1- mancata osservanza delle condizioni stabilite dal presente atto, nonché dalle leggi e dai Regolamenti Comunali. Il Comune adotta il relativo provvedimento previa diffida;
 - 2- inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione;
- 5) Nel caso di revoca, decadenza o rinuncia, il richiedente ha l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte l'originario stato dell'area, eseguendo ogni lavoro necessario a sua cura e spese nel termine assegnatogli e senza aver diritto a pretendere indennizzi di qualunque natura. Nel caso che i lavori di ripristino non vengano eseguiti entro la scadenza fissata o siano effettuati in modo inadeguato, si eseguiranno d'ufficio e si provvederà al recupero delle spese sostenute mediante ruolo coattivo. Resta ferma in tal caso ogni azione in danno, oltre ai provvedimenti conseguenti per eventuali violazioni a norma di legge;
- 6) La presente autorizzazione è rilasciata a titolo personale e non è consentita la cessione. In caso di variazione del titolare, si ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale per i provvedimenti di competenza;
- 7) La concessione avrà la durata di anni 29 dalla data di rilascio del presente atto;
- 8) L'occupazione di suolo pubblico con passo carrabile dovrà rispettare scrupolosamente quanto previsto nei grafici allegati alla domanda ed inoltre dovranno essere rispettate le altre eventuali prescrizioni di cui alle autorizzazioni edilizie/paesaggistiche.

Note Tecniche – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PASSO DI ACCESSO CARRABILE .

1. L'eventuale adeguamento del passo di accesso, conseguente a modificazioni

plano-altimetriche della sede stradale, restano a completo carico e responsabilità del concessionario e dovranno essere comunicate nei tempi opportuni al fine di verificare l'ammissibilità;

2. Installare apposita griglia in acciaio o ghisa, carrabile per traffico pesante, da porsi trasversalmente all'accesso ed estesa per tutta la lunghezza, da porre all'interno della proprietà privata, capace di raccogliere tutte le acque provenienti dall'accesso stesso. Tale griglia dovrà smaltire le acque piovane e dovrà essere mantenuta costantemente efficiente, anche per garantire la funzionalità idraulica ed impedire che le acque si riversino sulla strada e possano creare intralcio o pericolo per la circolazione;
3. La responsabilità della corretta manutenzione ed efficienza di tutte le opere di regimazione delle acque è a totale carico del concessionario;
4. Durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere in alcun modo occupata la proprietà comunale, con materiali di scavo, da costruzione ect., in modo da non intralciare il pubblico transito;
5. In caso di impossibilità a quanto sopra indicato, il richiedente è obbligato alla richiesta di emissione di Ordinanza Sindacale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con materiali da cantiere;
6. Che i lavori sopra descritti vengano eseguiti entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza della concessione stessa.
7. L'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo del lavoro ed esibita ad ogni richiesta degli Agenti dell'Amministrazione Comunale;
8. Che durante la costruzione dei manufatti, vengano predisposte le delimitazioni dell'ingombro della pertinenza con la segnaletica stradale così come prescritta dal D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii. e da altre norme di dettaglio al momento vigenti;
9. I materiali di risulta dai lavori, (inerti, calcestruzzi, ect.) devono essere smaltiti secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006.

VISTO:

- l'istanza del 18/09/2020, acquisita al Prot. Com.le n. 21004 del 22/09/2020, con la quale il Sig. Regoli Federico, in qualità di delegato dal Sig. Manisi Luigi, proprietario, chiedeva l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con passo carrabile, in frazione Piediripa, lungo la Strada Comunale Via Conte Rosso, sull'area di proprietà del Sig. Manisi Luigi, distinta catastalmente al foglio 179, particella 406 (dove verrà ubicato il passo carrabile);
- il D. Lgs. 15/11/1993, n. 507;
- il D. Lgs. n. 285/1992;
- il D.P.R. n. 495/1992;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 1055 del 30/12/1996 di approvazione della delimitazione dei centri abitati;
- i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- il Decreto del Sindaco n. 44 del 30/12/2019;

DISPONE

1) Di autorizzare l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche con passo carrabile, in frazione Piediripa, lungo la Strada Comunale Via Conte Rosso, sull'area di proprietà del Sig. Manisi Luigi, distinta al Fg. 179, part. 406 (dove verrà ubicato il passo carrabile), alle condizioni e prescrizioni riportate completamente nella premessa del presente provvedimento

e che si intendono trascritte integralmente in questa parte dispositiva.

2) Di dare atto che la concessione avrà la durata di anni 29 dalla data di rilascio del presente atto;

3) L'autorizzazione è rilasciata ai soli fini dell'occupazione delle aree e spazi pubblici con passo carrabile, sono fatte salve le altre autorizzazioni edilizie e paesaggistiche ove ne ricorrano i presupposti di legge e sono comunque fatti salvi i diritti di terzi.

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza:

- al Sig. Manisi Luigi, presso il Sig. Regoli Federico, Via Gasperina n. 132, 00118 Roma;
- al Geom. Roberto Pasqua, a mezzo pec: studiopp@pec.it;
- all'Ufficio Commercio del Comune di Norcia;
- ed all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Norcia.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 20-11-2020 al 05-12-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti